

STATUTO

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: << **A.PE.S.** – Onlus >> con sede nel Comune di **Firenze**.

L'associazione, che ha durata illimitata, utilizzerà, nella denominazione ed in ciascun segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus.

ART. 2 **(Disciplina di riferimento)**

L'associazione <<**A.PE.S.** - Onlus>>, da ora in avanti denominata <<associazione>>, è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nelle opportunità e nei limiti del Codice Civile, del D.Lgs. n. 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Scopo, finalità, attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) Promozione del benessere delle persone con il riconoscimento del diritto alla felicità, attraverso opere di assistenza sociale assistita; distribuzione di alimentari a favore di persone sole e/o svantaggiate; integrazione sociale e accoglienza umanitaria, sia a livello locale che internazionale, sviluppando forme di prevenzione e lotta contro ogni forma di disagio: esclusione, discriminazione, emarginazione, xenofobia, razzismo, sessismo, violenza, censura, in collaborazione con altre istituzioni ma pur mantenendo sempre la propria individualità associativa.
- b) Sviluppo della cultura, in tutte le sue forme creative ed espressive, promuovendo iniziative educative, formative, di informazione/aggiornamento, rivolte a persone sole, disagiate a livello locale e internazionale (migranti); corsi, conferenze, pubblicazioni, tutte attività coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ).
- c) Diffusione della cultura del cibo, per promuovere la cultura del consumo responsabile, evitando sprechi alimentari, valorizzando le ricette tradizionali italiane e allo stesso tempo, far conoscere nuovi stili di alimentazione più attenti alla salute, specialmente delle persone anziane, anche introducendo cucine etniche.

d) Potenziamento di attività ludiche, di socialità, (gite, cene) con finalità ricreative, finalizzate ad evitare l'isolamento delle persone fragili, cercando di migliorare la qualità della vita delle persone sole e emarginate della Società.

e) Gestione di Progetti a livello locale (Enti benefici, Fondazioni) per finalità statuarie (accompagnamenti assistiti, distribuzione di generi alimentari, organizzazione di serate ludico-ricreative) programmate annualmente dall'Associazione a favore della collettività.

L'associazione intende pertanto svolgere le seguenti attività:

- Attività di assistenza socio-sanitaria: accompagnamenti assistiti; aiuto materiale nello svolgimento di pratiche sanitarie (visite mediche, analisi, etc), legali e amministrative (pagamento di bollette, etc); supporto fisico e psicologico alla persona.
- Raccolta e distribuzione di generi alimentari, sotto forma di pacchi, sia in sede che al proprio domicilio di persone indigenti. Per lo svolgimento di tali attività, l'Associazione, si avvale, nei limiti della Normativa vigente, della collaborazione dei propri volontari associati.
- Attività ludico-sociale (gite, cene, tornei di carte, serate teatrali) a favore di persone svantaggiate, con il ricavato delle serate destinato ad opere di beneficenza e alla sopravvivenza dell'Associazione. Organizzazione di corsi di lingua italiana e di cucina, sia italiana che etnica, per stranieri e per cittadini italiani.
- Svolgimento annuale di attività sociali (accompagnamenti assistiti gratuiti, distribuzione di generi alimentari, organizzazione di serate ricreative, corsi di cucina, attività di ascolto e compagnia, etc) finanziati da programmi locali di Fondazioni, Enti benefici, Aziende e Istituti.

L'associazione opera nel territorio **Firenze e Comuni limitrofi, quando richiesto (saltuariamente) fuori Regione.**

ART. 4 (Divieti e obblighi)

L'associazione prevede il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997;
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione prevede l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 (Ammissione e tipologie degli associati)

Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono **n°5** categorie di associati:

- *fondatori*;
- *ordinari* (versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea);
- *volontari* (versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- *sostenitori* (oltre la quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- *benemeriti* (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione).

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

ART. 6 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di Legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio consuntivo, dell'inventario e consultare i verbali.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea degli associati.

ART. 7 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato persona fisica si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto o nell'eventuale Regolamento, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 (Organi associativi)

Gli organi dell'associazione sono:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- l'Amministratore;
- i Consiglieri
- gli Associati

Le cariche associative sono elettive.

ART. 9 (Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di n°3 deleghe per ciascun associato.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea degli associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati deve:

- approvare il bilancio consuntivo;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio direttivo;
- approvare l'eventuale Regolamento;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11 (Convocazione dell'Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì

su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno **n°6** giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra **5** e **7**, eletti dall'Assemblea tra i propri associati, per la durata di **n°10** anni e sono rieleggibili per **n°2** mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è eletto dall'Assemblea degli associati insieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 15 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. n. 460/1997.

ART. 17 (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate-proventi e le spese-oneri sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spese-oneri e di entrate-proventi per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 13 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre Onlus o a

fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 19
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.